Studio BBM Associati

LE NUOVE REGOLE SUL FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALE

Parte 3

N. 143 | 29 Luglio 2026 | Paghe e lavoro

BBM AGGIORNA N. 143 DEL 29 LUGLIO 2026

Nel BBM Aggiorna di oggi si conclude la trattazione del tema iniziato giorni fa.

Impatto sulla gestione del payroll e ricadute pratiche

Sul piano pratico, la riforma impone alle strutture HR – e ai responsabili payroll – una revisione del parco veicoli aziendali secondo tre variabili simultanee: tipologia di alimentazione, anzianità del mezzo e presenza di optional non ACI.

Per i veicoli termici con più di cinque anni di vita, l'impatto fiscale può risultare molto rilevante: l'aliquota effettiva passa dal 50% ordinario all'equivalente del 75% del valore ACI su 15.000 km, considerando la maggiorazione del 50% sull'imponibile già calcolato.

Le imprese che intendono ottimizzare il trattamento fiscale del benefit dovranno valutare seriamente l'accelerazione del turn-over di flotta in favore di veicoli elettrici o ibridi plug-in di recente immatricolazione, che beneficiano sia dell'aliquota ridotta, sia dell'assenza della maggiorazione per anzianità.

Si ricorda, infine, che il valore del fringe benefit non concorre alla formazione del reddito imponibile IRPEF solo nel rispetto delle soglie di esenzione vigenti per il 2026:

- euro per i lavoratori senza figli a carico e di
- 000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.

Se questo nuovo decreto passerà indenne l’iter parlamentare senza subire emendamenti modificativi del testo, si potrà arrivare davvero ad una semplificazione per quanto concerne la riassegnazione dei veicoli immatricolati ante 1° gennaio 2025.

Qualche dubbio si nutre riguardo la maggiorazione degli optional e alla maggiorazione per l'”anzianità del veicolo”: dal punto di vista operativo richiederà nuovi oneri di monitoraggio e verifica a carico delle strutture HR e dei consulenti del lavoro.

Analoghe perplessità suscita il criterio dell’anzianità: il riferimento alla data di prima immatricolazione, pur essendo oggettivo e verificabile, introduce una variabile dinamica nel calcolo del fringe benefit che muta nel tempo.

In conclusione, il decreto correttivo Omnibus segna un passo apprezzabile nella direzione della certezza normativa, ma lascia aperti interrogativi operativi che solo la prassi applicativa potrà risolvere.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/le-nuove-regole-sul-fringe-benefit-auto-aziendale-terza-parte/